

FEDER GROSSISTI NOTIZIE

Federgrossisti
Via Properzio n. 5 - 00193 Roma
Tel. 06/68891371 - fax 06/68890476

Direttore: Dr. Antonio FABIANI
e-mail: federgrossisti@tin.it
www.federgrossisti.it

n. 26 del 1°/07/2020

bollettino interno riservato ai soci

In questo numero:

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA (eco-bonus)
INTERVENTI ANTISISMICI (sisma-bonus)
(detrazioni)

QUARANTENA PER COVID-19
(equiparazione alla malattia)

USO DEL CONTANTE E TITOLI AL PORTATORE
(limitazioni)

PAGAMENTI ELETTRONICI
(credito d'imposta)

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO NON DOVUTO
(restituzione spontanea)
(istituzione codici tributo)

TASSI ANTI-USURA
(3° trimestre 2020)

**RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA (eco-bonus)
INTERVENTI ANTISISMICI (sisma-bonus)
detrazioni**

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito definitivamente che le imprese e le società di costruzione e locazione beneficiano delle detrazioni per interventi di riqualificazione energetica (cosiddetto "eco-bonus") e per interventi antisismici (cosiddetto "sisma-bonus"), a prescindere dalla qualificazione degli immobili come "strumentali", "beni merce" o "patrimoniali", superando in tal modo l'interpretazione data dodici anni fa con due diversi documenti di prassi (le risoluzioni n. 303 e 340/2008), ed allineandosi al prevalente indirizzo della Corte di Cassazione, in coerenza con la finalità della norma di tutela delle persone prima ancora che del patrimonio.

Al riguardo, si ricorda, con riferimento all'"eco-bonus" (ex articolo 1, commi da 344 a 349, della L. n. 296 del 2006), che la citata Risoluzione n. 303/2008, aveva circoscritto l'applicabilità dell'agevolazione, escludendola per le società di costruzione e ristrutturazione edilizia che abbiano eseguito interventi di riqualificazione energetica su immobili merce, costituenti *"l'oggetto dell'attività esercitata e non cespiti strumentali"*.

Con la successiva risoluzione n.340/2008, invece, aveva negato il riconoscimento del beneficio per gli interventi realizzati da società esercenti attività di pura locazione su immobili destinati alla locazione abitativa, in quanto costituenti anch'essi immobili *"oggetto dell'attività esercitata e non cespiti strumentali"*.

Tale interpretazione era motivata dal fatto che la "norma madre" avrebbe voluto *"promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici esistenti attraverso un beneficio che un'interpretazione sistematica consente di riferire esclusivamente agli utilizzatori degli immobili oggetto degli interventi e non anche ai soggetti che ne fanno commercio"*, in conformità allo *"scopo perseguito dalla legge che è quello di favorire esclusivamente i soggetti che utilizzano i beni"*.

Recentemente, però, è intervenuta la Corte di Cassazione con una serie di sentenze di parere diverso, affermando che la ratio della legge consiste nella volontà di incentivare gli interventi di miglioramento energetico dell'intero patrimonio immobiliare nazionale, in funzione della tutela dell'interesse pubblico a un generalizzato risparmio energetico.

Tale interpretazione non si pone in contrasto con le norme di riferimento, in quanto le stesse non pongono alcuna limitazione, né di tipo oggettivo (con riferimento alle categorie catastali degli immobili), né di tipo soggettivo (riconoscendo il "bonus" alle persone fisiche, non titolari di reddito d'impresa, e ai titolari di reddito d'impresa, incluse le società) alla generalizzata operatività della detrazione d'imposta.

Tra l'altro, i giudici di legittimità hanno osservato che la distinzione tra "immobili strumentali", "immobili merce" e "immobili patrimonio", incide solo sul piano contabile e fiscale e che il comma 344 dell'articolo 1 della citata L. n. 296 del 2006, non propone alcuna distinzione oggettiva in riferimento agli immobili agevolabili.

Aderendo a questi principi, l'Agenzia delle Entrate si allinea all'interpretazione data dalla Suprema Corte e - per ragioni di coerenza sistematica - li estende al "sisma-bonus" (ex articolo 16, comma 1-bis e seguenti, del decreto-legge n. 63 del 2013).

L'Amministrazione finanziaria osserva, infatti, che le condizioni per accedere ai due benefici sono sostanzialmente le stesse.

La conferma arriva dallo stesso Legislatore che, con la legge di bilancio 2018, ha introdotto una specifica detrazione per interventi finalizzati, congiuntamente, alla riduzione del rischio sismico ed alla riqualificazione energetica, fruibile in alternativa alle agevolazioni “eco-bonus” e “sisma-bonus”, in presenza dei requisiti necessari ai fini della spettanza di ambedue le detrazioni che sostituisce (comma 2-quater.1 dell’articolo 14 del decreto-legge n. 63/2013).

I due regimi, in particolare, possono essere accomunati sotto il profilo della agevolabilità degli interventi eseguiti da titolari di reddito di impresa su immobili posseduti o detenuti, a prescindere dalla loro destinazione, tenuto conto delle finalità di interesse pubblico al risparmio energetico e anche alla messa in sicurezza di tutti gli edifici.

Riferimenti: risoluzione n. 34 del 25/06/2020

QUARANTENA PER COVID-10 equiparazione alla malattia

L'INPS, in attesa della pubblicazione dell'apposita circolare al vaglio ministeriale, con messaggio n. 2584/2020, fornisce le prime indicazioni in ordine al riconoscimento della tutela previdenziale della malattia per i lavoratori posti in quarantena o permanenza domiciliare, in attuazione dell'articolo 26 del D.L. n. 18/2020.

Com'è noto, il comma 1 dell'articolo 26 dispone l'equiparazione della quarantena con sorveglianza attiva, della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva e della quarantena precauzionale alla malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento.

Pertanto, ai lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia a carico dell'Istituto, viene riconosciuta l'indennità economica previdenziale, a cui si aggiunge l'integrazione retributiva dovuta dal datore di lavoro secondo gli specifici contratti di riferimento (con la conseguente copertura contributiva).

Inoltre, tali periodi non sono da computare per il raggiungimento del limite massimo previsto per il comporto nell'ambito del rapporto di lavoro.

Il lavoratore deve produrre il certificato di malattia attestante il periodo di quarantena nel quale il medico curante dovrà indicare gli estremi del provvedimento emesso dall'operatore di sanità pubblica (comma 3 dell'articolo 26).

L'INPS precisa che la malattia per COVID – 19 rientra nella consueta gestione della malattia comune.

Riferimenti: -articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020;
-messaggio Inps n. 2584 del 24/06/2020.

USO DEL CONTANTE E TITOLI AL PORTATORE limitazioni.

Nell'ordinamento legislativo italiano, la limitazione all'utilizzo del contante e dei titoli al portatore è inserita nell'ambito delle disposizioni antiriciclaggio e, in particolare, è prevista dall'art. 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni.

In base alle modifiche introdotte dall'articolo 18 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 (collegato fiscale alla legge di bilancio 2020), a decorrere dal 1° luglio 2020 è vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano essi persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 2.000 euro.

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha chiarito che con la definizione "soggetti diversi" si intendono entità giuridiche distinte.

Vengono dunque inclusi, a titolo esemplificativo, anche i trasferimenti intercorsi tra due società, o tra il socio e la società di cui questi fa parte, o tra società controllata e società controllante, o tra legale rappresentante e socio o tra due società aventi lo stesso amministratore, per acquisti o vendite, per prestazioni di servizi, per acquisti a titolo di conferimento di capitale, o di pagamento dei dividendi.

Inoltre, nella violazione sono coinvolti entrambi i soggetti che hanno effettuato il trasferimento: non solo, quindi, il soggetto che effettua la dazione di denaro, ma anche quello che lo riceve.

Il trasferimento di denaro contante superiore alla soglia sopra indicata, quale che ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori al limite, che appaiono artificiosamente frazionati.

=====

PAGAMENTI ELETTRONICI

credito d'imposta

Come noto, l'articolo 22 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 (decreto fiscale 2020) – come modificato dalla legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157 – ha introdotto un credito d'imposta a favore degli esercenti attività d'impresa, arti o professioni, pari al 30 per cento delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate, nonché per le transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.

Per l'attuazione della misura sono stati stanziati 1,4 milioni di euro per l'anno 2020 e 2,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

Il credito d'imposta spetta a esercenti attività d'impresa, arti o professioni per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020, a condizione che i ricavi e compensi relativi all'anno d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro.

L'agevolazione si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti della regolamentazione europea in materia di aiuti de minimis.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.

Entro il ventesimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento, gli operatori finanziari che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento sono tenuti a trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate le informazioni necessarie a controllare la spettanza del credito d'imposta.

I termini, le modalità e il contenuto di tali comunicazioni sono stati definiti con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 181301 del 29 aprile 2020.

Inoltre, con il Provvedimento di Banca d'Italia 21 aprile 2020 sono state individuate le modalità e i criteri con cui gli operatori finanziari devono trasmettere periodicamente e per via telematica a esercenti e professionisti, l'elenco delle transazioni effettuate e le informazioni relative alle commissioni corrisposte.

Anche in questo caso le informazioni devono essere trasmesse entro il 20° giorno del mese successivo al periodo di riferimento.

Le informazioni trasmesse agli esercenti dovranno essere le seguenti:

- a) elenco delle operazioni di pagamento effettuate;
- b) numero e valore totale delle operazioni di pagamento;

- c) numero e valore totale delle operazioni di pagamento effettuate da consumatori finali;
- d) prospetto descrittivo delle commissioni addebitate all' esercente nel mese di addebito che illustri:
 - 1) ammontare delle commissioni totali effettuate sia dai consumatori finali, che da altri soggetti;
 - 2) ammontare delle commissioni addebitate sul transato per le operazioni di pagamento effettuate da consumatori finali;
 - 3) ammontare dei costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia anche se includono il canone per la fornitura del servizio di accettazione.

=====

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO NON SPETTANTE

restituzione spontanea
istituzione codici tributo.

Come si ricorderà, il “Decreto Rilancio“, attraverso la disciplina dettata dall’articolo 25, prevede il riconoscimento di un contributo a fondo perduto, a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, nella misura e alle condizioni stabilite dal medesimo articolo.

Tuttavia, nel caso di percezione di un contributo in tutto o in parte non spettante, è prevista la possibilità per il beneficiario, anche a seguito di rinuncia, di regolarizzare l’indebita percezione, restituendo spontaneamente il contributo ed i relativi interessi, con il contestuale versamento delle relative sanzioni.

Tanto premesso, per consentire il versamento spontaneo delle suddette somme tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (c.d. F24 ELIDE), l’Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti codici tributo:

- “8077” denominato “Contributo a fondo perduto – Restituzione spontanea - CAPITALE
– art. 25 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”;
- “8078” denominato “Contributo a fondo perduto – Restituzione spontanea - INTERESSI
– art. 25 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”;
- “8079” denominato “Contributo a fondo perduto – Restituzione spontanea - SANZIONE
– art. 25 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.

In sede di compilazione del modello “F24 ELIDE”, i suddetti codici tributo devono essere valorizzati in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:

- nella sezione “CONTRIBUENTE”, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il C.F. e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento;
- nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, i seguenti dati:
 - nel campo “tipo”, la lettera “R”;
 - nessun valore nel campo “elementi identificativi”;
 - nel campo “codice”, uno dei codici tributo indicati sopra;
 - nel campo “anno di riferimento”, l’anno in cui è stato percepito il contributo;
 - nel campo “importi a debito versati”, l’importo del contributo a fondo perduto da restituire, ovvero l’importo della sanzione e degli interessi, in base al codice tributo indicato.

Riferimenti: risoluzione Agenzia delle Entrate n. 37 del 26/06/2020

TASSI ANTI-USURA
(tassi effettivi globali e tassi soglia anti-usura)

Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 25/06/2020 (G.U. n. 163 del30/06/2020) sono stati resi noti i tassi d'interesse effettivi globali medi validi ai fini della determinazione dei tassi soglia antiusura per il periodo **1° luglio al 30 settembre 2020**.

Per il calcolo degli interessi usurari, ai sensi dell'articolo 2 della legge 108/96, così come modificato dall'art. 8, comma 5, lettera d), del D.L. 70/2011, i tassi medi rilevati devono essere aumentati di un quarto, a cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali.

La differenza tra il limite usurario ed il tasso medio non può essere superiore a 8 punti percentuali.

Si riporta in allegato una scheda aggiornata con le nuove soglie usurarie e le classi di importo espresse in euro.

TASSI ANTI-USURA periodo di applicazione dal 1° luglio al 30 settembre 2020			
CATEGORIE DI OPERAZIONI (1)	CLASSI DI IMPORTO in euro	TASSI MEDI su base annua	SOGLIA USURA su base annua
Aperture di credito in c/c	-fino a 5.000	10,58	17,2250
	-oltre 5.000	8,27	14,3375
Scoperti senza affidamento	-fino a 1.500	14,95	22,6875
	-oltre 1.500	14,93	22,6625
Anticipi e sconti commerciali e finanziamenti all'importazione	Fino a 50.000	6,77	12,4625
	da 50.000 a 200.00	4,88	10,1000
	Oltre 200,00	2,89	7,6125
Credito personale		9,63	16,0375
Credito Finalizzato		8,82	15,0250
Factoring	Fino a 50.000	4,51	9,6375
	Oltre i 50.000	2,56	7,2000
Leasing immobiliare - A Tasso Fisso - A tasso variabile		3,53	8,4125
		2,98	7,7250
Leasing Autoveicoli e aeronavali	-fino a 25.000	7,04	12,8000
	-oltre 25.000	6,46	12,0750
Leasing Strumentale	-fino a 25.000	8,09	14,1125
	-oltre 25.000	4,69	9,8625
Mutui con garanzia ipotecaria - A tasso fisso - A tasso variabile		1,98	6,4750
		2,34	6,9250
Prestiti contro cessione del Quinto dello stipendio e della pensione	Fino a 15.000	11,51	18,3875
	Oltre 15.000	7,91	13,8875
Credito revolving		15,95	23,9375
Finanziamenti con utilizzo carte di credito		10,58	17,7250
Altri finanziamenti		9,21	15,5125

Le operazioni sono indicate nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 settembre 2019 e nelle Istruzioni applicative della Banca d'Italia pubblicate nella G.U. n. 185 del 9 agosto 2016.